



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

DECRETO SINDACALE NUMERO 3 DEL 23/02/2022

OGGETTO : PROROGA CONTR. A TEMPO DET., PART TIME 50%, EX ART.110, C. 1-D.LGS 267/2000 - PROROGA NOMINA RESP. DI SERV. TITOLARE P.O. N.05-SETTORE LL.PP, AMBIENTE E MANUT. FORMALIZ. INCARICO DI DATORE DI LAVORO COMUNE DI CASATENOVO EX ART. 2, C.1, LET.B) D.LGS 81/2008

IL SINDACO

Richiamata la determina n. 03 in data 29.01.2021, a firma del Segretario Generale, di presa d'atto del comando, con decorrenza 01.02.2021, per il periodo di un (1) anno, presso l'Agenzia delle Entrate, della dipendente di ruolo di questo Comune profilo professionale "Specialista servizi tecnici" Cat. Giuridica D1, Economica D3, assegnata al "Settore Lavori pubblici, ambiente e manutenzione", con titolarità della Posizione Organizzativa;

Richiamato il proprio Decreto n. 03 in data 26.02.2021 mediante il quale veniva conferito all'arch. **GIANPAOLO CAGLIANI**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1, del D.lgs 267/2000, l'incarico a contratto, a tempo parziale, part time 50%, di **Responsabile del Settore "Lavori Pubblici, ambiente e manutenzione"** conferendo allo stesso l'incarico di titolare della Posizione Organizzativa n. 05 come individuata nel prospetto allegato al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, con decorrenza dal **01 marzo 2021 e durata sino al 28 febbraio 2022** (in concomitanza con la durata del comando della predetta dipendente di ruolo, titolare del posto di lavoro), eventualmente prorogabile;

Preso atto che con il medesimo Decreto si formalizzava altresì, in vigenza di tale incarico, la nomina dell'Arch. Cagliani Gianpaolo quale "datore di lavoro" del Comune di Casatenovo, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera b) del D.lgs 09.04.2008, n. 81 nonché dell'art. 37 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamata ora la determina n. 03 in data 26.01.2022, a firma del Segretario Generale, di presa d'atto del trasferimento nei ruoli organici dell'Agenzia delle Entrate, tramite mobilità intercompartimentale, ex art. 30 del D.Lgs 165/2001, della dipendente di ruolo di questo Comune, sopra individuata, **con decorrenza 01.02.2022;**

Preso atto che è intenzione di questa Amministrazione procedere alla sostituzione della predetta dipendente mediante accesso alla graduatoria concorsuale, di pari profilo professionale, approvata dal Comune di Merate, come da intese già intercorse con il predetto Ente;

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 26 in data 17.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale, nelle more del perfezionamento delle procedure di assunzione del nuovo dipendente e per un congruo periodo di affiancamento con il medesimo, si è ritenuto di prorogare, in via eccezionale, sino al 31.12.2022, l'incarico come sopra conferito all'Arch. Cagliani Gianpaolo;

Acquisita la Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità all'incarico ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 39/2013, nonché del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023" approvato con deliberazione della GC n. 42 del 30.03.2021, agli atti di questo Ente (prot. n. 4494 del 23.02.2022);

Precisato che all'Arch. Cagliani sarà applicato il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali per la categoria giuridica D, Posizione economica D1, da rapportare all'orario di servizio; verrà inoltre attribuita la retribuzione di posizione come individuata nel Verbale in data 19.11.2020 del Nucleo di Valutazione di aggiornamento delle pesature delle Posizioni Organizzative dell'Ente, dal quale risulta, per la P.O. n. 5, il seguente peso e, conseguentemente, la seguente retribuzione di posizione da riconoscere al Titolare (da rapportare all'orario di servizio)

Peso Posizione Organizzativa n. 05	Punti n. 74
Retribuzione di posizione (annui lordi per 13 mensilità – rapporto di lavoro a tempo pieno)	€ 11.184,65

con la previsione, altresì, della retribuzione di risultato, da corrispondere sulla base della valutazione della performance secondo il sistema vigente, e nel rispetto della normativa in materia;

Precisato altresì che al medesimo verrà riconosciuta un'indennità "ad personam" ex art. 110, comma 3 del Tuel, nell'importo di 11.700,00 annui lordi, da corrispondere su tredici mensilità e da riproporzionare in base alla percentuale di prestazione lavorativa a tempo parziale (50%) ed alla durata dell'incarico, così come stabilito nella sopra citata deliberazione Gc 26/2022;

Preso atto che il Comune di Casatenovo non presenta una situazione di deficitarietà strutturale;

Considerato che il Comune di Casatenovo è privo di personale con qualifica dirigenziale;

Visti conseguentemente:

- L'art. 109, comma 2, del D.Lgs 267/2000 che dispone che *"nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97 comma 4 lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili di servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione"*;

- L'art. 17 del CCNL 2016-2018 secondo cui: *“negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale i Responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13;*

Visto inoltre il Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs 09.04.2008, n. 81, ed in particolare l'art. 2 comma 1, lett. b) che definisce “il datore di lavoro”;

Visto l'art. 37 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi laddove è previsto che le competenze in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono attribuite al Responsabile del “Settore Lavori pubblici, ambiente e manutenzione”;

Visto il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL per il personale degli Enti Locali triennio 2016/2018;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il combinato disposto degli artt. 50, comma 10 e 109, comma 2, del Tuel di cui al D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in base al quale compete al Sindaco procedere alla nomina dei Responsabili di servizio dell'Ente;

D E C R E T A

- Di prorogare, **sino al 31 dicembre 2022**, l'incarico a contratto, a tempo parziale, part time 50%, di **Responsabile del Settore “Lavori Pubblici, ambiente e manutenzione”**, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, all'arch. **GIANPAOLO CAGLIANI** conferendo allo stesso l'incarico di titolare della Posizione Organizzativa n. 05 come individuata nel prospetto allegato al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- Di stabilire che l'incarico, nei termini di cui sopra, è a tempo determinato con articolazione dell'orario di lavoro di 18 (diciotto) ore settimanali di servizio;
- Di dare atto che l'incarico può essere anticipatamente revocato, con provvedimento motivato, nel rispetto di quanto previsto nella vigente normativa contrattuale;
- Di stabilire altresì che l'incarico di cui trattasi comporta tutte le funzioni e le responsabilità previste dall'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e del capo IV[^] del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, e prevede i compiti e le mansioni che istituzionalmente fanno capo alla figura di “Specialista ai servizi tecnici” nonché ad ogni altra funzione prevista dalle disposizioni regolamentari riconducibili alla qualifica funzionale ed al servizio di competenza;
- Di formalizzare, nello specifico, in vigenza dell'incarico come sopra prorogato, la nomina dell'Arch. Cagliani Gianpaolo quale “datore di lavoro” del Comune di Casatenovo, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera b) del D.Lgs 09.04.2008, n. 81 nonché dell'art. 37 del citato Regolamento sull'Ordinamento

degli uffici e dei servizi, dando atto che in carico allo stesso sono posti gli obblighi di cui agli artt. 17 e 18 del citato D.Lgs 81/2008, con pieni poteri decisionali e di spesa;

- Di attribuire il trattamento economico pari alla retribuzione omnicomprensiva annua prevista dal vigente CCNL – Comparto regioni ed Enti Locali per la Categoria giuridica D, Posizione economica D1, rapportata all'orario di servizio;
- Di riconoscere la retribuzione di posizione in € 11.184,65 annui lordi, compresa la quota di 13^a mensilità (da rapportare al periodo dell'incarico ed all'orario di servizio, ex art. 53, c. 3 del CCNL 2016/2018), come da graduazione effettuata dal Nucleo di valutazione;
- Di precisare che la retribuzione di risultato verrà attribuita a seguito di rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi ed in applicazione del sistema di misurazione e di valutazione della performance di questo Comune, come definito in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. v) del CCNL 21.05.2018 e nel rispetto dei vincoli in materia di trattamento economico accessorio e di spesa del personale;
- Di riconoscere altresì un'indennità "ad personam" ex art. 110, comma 3 del Tuel, nell'importo di 11.700,00 annui lordi, da corrispondere su tredici mensilità e da riproporzionare in base alla percentuale di prestazione lavorativa a tempo parziale (50%) ed alla durata dell'incarico, così come stabilito nella sopra citata deliberazione Gc 26/2022;
- Di dare atto che il presente provvedimento costituisce, a tutti gli effetti, contratto di prestazioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000 non suscettibile, in alcun modo, di trasformazione a tempo indeterminato;
- Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".
- Di disporre che il presente Decreto sia trasmesso all'interessato e comunicato all'Ufficio personale, a tutti i titolari di posizione organizzativa del Comune, alla Giunta ed al Segretario comunale.

IL SINDACO

Dott. Filippo Galbiati

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate

Casatenovo, li

Responsabile del procedimento è il Segretario Generale, Giuseppe Mendicino che ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012 (art. 1, comma 41) ed ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casatenovo.

